

Comune di Follonica

Provincia di Grosseto

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI FOLLONICA

(Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 321 del 18/11/2022)

INDICE

ART.	DESCRIZIONE
	Premessa
1	Disposizioni di carattere generale e ambito di applicazione
2	Principi generali
3	Regali, compensi e altre utilità
4	Partecipazione ad associazioni e organizzazioni
5	Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse
6	Obbligo di astensione
7	Prevenzione della corruzione e <i>whistleblowing</i>
8	Trasparenza e tracciabilità
9	Comportamento nei rapporti privati e utilizzo dei <i>social network</i>
10	Comportamento in servizio
11	Rapporti con il pubblico e con gli organi di informazione
12	Disposizioni particolari per i dirigenti
13	Contratti ed altri atti negoziali
14	Comportamento dei dipendenti nello svolgimento della prestazione lavorativa in <i>Smart working</i> (Lavoro Agile)
15	Vigilanza, monitoraggio e attività formative
16	Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice
17	Disposizioni finali

PREMESSA

Visto l'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che al primo periodo testualmente dispone: "Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1.";

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, pubblicato sulla G.U. n. 129 del 4 giugno 2013, recante: "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

Viste le "linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n° 165/2001)" approvate dalla Civit;

Viste le "linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni" approvate dall'ANAC con propria deliberazione n. 177 del 19 febbraio 2020;

Visto il vigente Statuto Comunale;

L'amministrazione comunale (di seguito "amministrazione") ha approvato il seguente Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Follonica.

Articolo 1 – Disposizioni di carattere generale e ambito di applicazione

1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", definisce, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta, integrando e specificando quelli già individuati nel Codice di comportamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, che i pubblici dipendenti di questo Comune sono tenuti ad osservare.

2. Il presente codice si applica pertanto ai **dipendenti** e ai **dirigenti** del Comune, sia a tempo indeterminato che determinato, anche in posizione di diretta collaborazione con gli organi politici, il cui rapporto di lavoro è disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i. Esso si applica, altresì, al personale utilizzato dal Comune in comando o distacco.

3. Inoltre, il Comune di Follonica estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente Codice per i "dipendenti/dirigenti" a tutti i **collaboratori o consulenti**, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, al personale utilizzato dal Comune in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

4. Le previsioni del presente codice riferite a "dipendenti/dirigenti" si estendono, altresì, per quanto compatibili, ai **rappresentanti designati o nominati** dal Comune negli enti vigilati o partecipati.

5. Ai fini di quanto previsto nel comma 3 e nel comma 4, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, verranno inserite apposite disposizioni o **clausole di risoluzione o decadenza** del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Codice. All'atto di sottoscrizione del contratto verrà consegnata una copia del presente codice. La risoluzione del contratto non è automatica. In caso di violazione di taluno degli obblighi il dirigente competente del settore, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, dovrà provvedere alla contestazione dell'obbligo violato, assegnando il termine perentorio di 15 giorni per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine ovvero nel caso le giustificazioni prodotte non siano ritenute idonee, il dirigente del settore competente dispone con propria determinazione la risoluzione del rapporto contrattuale.

6. Viene fatto salvo il **diritto dell'Amministrazione comunale ad agire in giudizio** per il risarcimento del danno, anche all'immagine, procurato dal consulente, collaboratore ecc., in relazione alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio anche morale, derivatone al decoro e al prestigio dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 2 – Principi generali

1. Il dipendente, in quanto pubblico dipendente, osserva la Costituzione della Repubblica, servendo la nazione con **disciplina** ed **onore** e conformando la propria condotta ai principi di **buon andamento** ed **imparzialità** dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, dello Statuto e dei regolamenti vigenti nel Comune, perseguendo l'**interesse pubblico** senza abusare della posizione e dei poteri di cui è titolare.

2. Il dipendente rispetta altresì i **principi** di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.

3. Il dipendente non usa a fini privati le **informazioni** di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.

4. **Prerogative** e **poteri pubblici** sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.

5. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima **economicità**, **efficienza** ed **efficacia**. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati. Il dipendente agisce nell'espletamento dei propri compiti in modo da instaurare un rapporto di fiducia e collaborazione tra cittadini ed amministrazione

6. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena **parità di trattamento a parità di condizioni**, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, residenza, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una

minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale.

7. Il dipendente dimostra la massima **disponibilità** e **collaborazione** nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati preferibilmente in forma telematica, nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa e della normativa vigente.

8. Il dipendente collabora con **diligenza** nell'espletamento dei compiti attribuitigli, osserva le norme del CCNL nonché le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dai superiori gerarchici, con particolare attenzione al rispetto della normativa in materia di **sicurezza sul lavoro**.

Articolo 3 – Regali, compensi e altre utilità

1. Il dipendente **non chiede, né sollecita**, per sé o per altri, regali o altre utilità.

2. Il dipendente **non accetta**, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente **non chiede**, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio o servizio da soggetti che possono trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio o servizio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio o servizio ricoperto.

3. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.

4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale per la **restituzione**. In caso di impossibilità di restituzione, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) valuterà, insieme al Dirigente competente, se il bene può essere utilmente impiegato dall'amministrazione per fini istituzionali; in caso positivo provvederà a farlo inventariare, se previsto in relazione alla natura e valore del bene, e ad assegnarlo ad un settore. In via residuale, il RPCT valuterà, insieme al Dirigente competente, se provvedere alla loro vendita o alla devoluzione ad associazioni di volontariato o beneficenza.

5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a **150 euro annui** anche sotto forma di sconto. In nessun caso possono essere accettati regali sotto forma di denaro.

6. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione o consulenza da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio o servizio di appartenenza. A tal fine, fermi restando i divieti e gli obblighi previsti dal Piano triennale per la prevenzione della

corruzione e per la Trasparenza e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Follonica, gli incarichi vietati sono quelli conferiti da soggetti controparte dell'amministrazione in azioni legali (iniziate dal soggetto privato o dalla P.A.), ditte appaltatrici o professionisti che abbiano in essere, o abbiano avuto nel triennio precedente, rapporti contrattuali con il Comune, ovvero da privati cittadini che abbiano in corso procedimenti di qualsiasi natura presso l'ufficio di assegnazione del dipendente (ad esempio i destinatari di autorizzazioni concessioni, sovvenzioni o i destinatari di attività di controllo o ispettiva dell'ente).

7. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, il responsabile dell'ufficio o servizio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.

Articolo 4 – Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente/consulente/collaboratore comunica entro 10 giorni dal verificarsi della fattispecie, al dirigente del settore competente la propria **adesione o appartenenza ad associazioni o organizzazioni**, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possono interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio o servizio. Per i titolari di incarichi dirigenziali la comunicazione va effettuata al Segretario Generale. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici, a sindacati o ad associazioni religiose o legate ad altri ambiti riferiti a informazioni "sensibili" tutelate dal codice per la protezione dei dati personali; non rientra tra quelle escluse dall'obbligo di comunicazione l'adesione ad associazioni segrete. Rientrano, inoltre, tra gli obblighi di comunicazione l'appartenenza ad un'associazione sportiva anche dilettantistica, ad associazioni culturali o di volontariato per i dipendenti assegnati all'ufficio deputato ad istruire e liquidare i contributi o qualsiasi altra risorsa economica a tali associazioni.

2. Sussiste la possibilità di interferenza con l'attività lavorativa, in caso di **partecipazione con poteri direttivi e decisionali ad associazioni e organizzazioni** il cui scopo sia omologo, simile o in potenziale contrasto con l'attività svolta dai settori di appartenenza dei singoli dipendenti e dirigenti, salvo quanto specificamente previsto dalla disciplina applicabile in materia di incarichi extra istituzionali.

3. Pervenuta la comunicazione spetta al Dirigente/ Segretario Generale **valutare la compatibilità** fra la partecipazione all'Associazione e/o organizzazione e le funzioni svolte dal soggetto che ha effettuato la comunicazione e, in assenza di rinuncia alla partecipazione, disporre ove necessario l'assegnazione ad altro ufficio/settore. Il dirigente/Segretario generale che ha ricevuto la segnalazione di adesione ad una organizzazione o associazione ha l'obbligo della riservatezza.

4. Il pubblico dipendente **non costringe** altri dipendenti, gli utenti dei servizi o gli *stakeholders* con i quali venga in contatto durante l'attività lavorativa ad aderire ad associazioni od organizzazioni, **né esercita pressioni** a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera. Chiunque sia oggetto di tali pressioni o abbia certezza che tali pressioni siano esercitate da altri colleghi avvertirà dell'accaduto il dirigente del settore, o se le pressioni vengono da dirigenti il Segretario generale. Questi ultimi, ricevuta la segnalazione, svolgono sommari accertamenti e, ove la segnalazione appaia fondata, comunicano il fatto all'UPD per l'avvio del procedimento disciplinare.

5. In sede di prima applicazione, la comunicazione deve avvenire ai soggetti sopra individuati entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente codice. L'obbligo di comunicazione sussiste ogni qualvolta venga disposta una successiva assegnazione del personale dipendente ad altri servizi dell'ente.

Articolo 5 – Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto di assegnazione all'ufficio o servizio, **informa per iscritto** il proprio Dirigente di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

- a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
- b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio o servizio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. L'informazione di cui al comma 1 del presente articolo è resa in forma di **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione** ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Tale dichiarazione comprende anche i casi di conflitti di interessi, anche potenziali, in capo al responsabile del procedimento e ai dipendenti competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e il provvedimento finale. I dirigenti di settore dovranno effettuare tale comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione che dovrà proporre i provvedimenti necessari volti a far cessare il conflitto d'interessi. Il Dirigente dell'ufficio di appartenenza del soggetto interessato o, nel caso di Dirigente di settore, il RPCT, è chiamato a valutare, in contraddittorio con il dichiarante, se la situazione segnalata o comunque accertata realizzi un conflitto di interessi idoneo a ledere l'imparzialità dell'azione amministrativa. In particolare, occorre valutare se la causa di astensione sia grave e metta in pericolo l'adempimento dei doveri di integrità, indipendenza e imparzialità del dipendente, considerando, altresì, il pregiudizio che potrebbe derivare al decoro e al prestigio dell'amministrazione di appartenenza.

3. Qualora il dirigente di settore o il RPCT accerti la **sussistenza di un conflitto di interesse** idoneo a ledere l'imparzialità dell'azione amministrativa, lo stesso affida il procedimento ad un diverso dipendente dell'amministrazione oppure, in carenza di idonee figure professionali, lo avoca a sé stesso. Inoltre, tenuto conto della natura e dell'entità del conflitto di interesse, del ruolo svolto dal dipendente nell'ambito della specifica procedura e degli adempimenti posti a suo carico, può adottare ulteriori **misure** che possono consistere:

- a) nell'adozione di cautele aggiuntive rispetto a quelle ordinarie in materia di controlli, comunicazione, pubblicità;
- b) nell'intervento di altri soggetti con funzione di supervisione e controllo;

- c) nell'adozione di obblighi più stringenti di motivazione delle scelte adottate, soprattutto con riferimento alle scelte connotate da un elevato grado di discrezionalità.

4. Nel caso in cui il conflitto d'interesse assuma un carattere strutturale, perché la situazione di conflitto di interessi non è limitata a una tipologia di atti o procedimenti, ma generalizzata e permanente, allora il RPCT con proprio atto può disporre l'assegnazione del dipendente ad altro ufficio con l'istituto della **rotazione straordinaria**.

5. **La dichiarazione deve essere aggiornata** immediatamente in caso di modifiche sopravvenute, comunicando qualsiasi situazione di conflitto di interesse insorta successivamente alla dichiarazione originaria. Le dichiarazioni sono acquisite al fascicolo personale del dipendente.

6. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di **conflitto, anche potenziale, di interessi** con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici. Trova applicazione in tutte le situazioni di conflitto descritte il seguente articolo 6.

Articolo 6 – Obbligo di astensione

1. Il dipendente **si astiene** dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

2. Il dipendente deve dare **comunicazione** delle situazioni di cui al punto precedente immediatamente al proprio dirigente ed al dirigente dell'ufficio personale per l'inserimento nel registro delle astensioni, laddove il conflitto riguardi i dirigenti stessi questi daranno comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione. Sull'astensione decide il dirigente del settore di appartenenza o il responsabile della prevenzione. Effettuata la valutazione il dirigente risponde al dipendente ed all'amministrazione motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l'attività. Nel caso invece sia necessario sollevare il dipendente o il dirigente dall'incarico questo dovrà essere affidato ad altro dipendente o altro dirigente.

3. L'ufficio personale istituirà il **registro delle astensioni**, pertanto ogni dirigente, assunta la decisione sull'astensione ne darà notizia a tale ufficio per l'annotazione nel

registro.

4. Non costituiscono attività che comportano astensione ai sensi del presente articolo quelle che consistono in **operazioni meramente esecutive** di atti decisionali previamente adottati dal Comune, quali – ad esempio - gli ordinativi di incasso, i mandati di pagamento, gli atti di riscossione coattiva dei tributi ed altri simili emessi dall'ufficio di ragioneria, fermi restando gli obblighi di imparzialità e parità di trattamento ed il rispetto degli obblighi generali di cui all'articolo 2 del Codice.

5. Nel caso in cui il Dirigente o il RPCT riscontri, nel corso del procedimento o a conclusione dello stesso, la **mancata astensione** del dipendente/dirigente a fronte di una situazione di conflitto di interessi effettua la segnalazione all'Ufficio Procedimenti Disciplinari per le rilevanze disciplinari e ove necessario pone in essere tutte le eventuali misure di autotutela per l'annullamento del provvedimento se già adottato.

Articolo 7 – Prevenzione della corruzione e *whistleblowing*

1. Il dipendente **rispetta le prescrizioni** contenute nel Piano per la prevenzione della corruzione e sue modifiche ed integrazioni, **presta la sua collaborazione** al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

2. La collaborazione si concretizza nel **proporre** aggiornamenti ed integrazioni al piano alla luce di novità legislative o di situazioni concrete che si dovessero verificare, nonché nell'obbligo di **segnalare** eventuali situazioni che possono integrare violazione del piano stesso.

3. Fermo restando l'obbligo generale di denuncia all'autorità giudiziaria dei reati di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento delle proprie attività, il dipendente segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione mediante il **link del whistleblowing** messo a disposizione di tutti i dipendenti, nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale in "altri contenuti, prevenzione della corruzione".

4. Per "**condotte illecite**" non devono intendersi solo ed esclusivamente le fattispecie penalmente rilevanti, ma ogni forma di condotta attiva o passiva che contrasti con la normativa (norme legislative, statutarie e regolamentari), ma anche con le prassi e le misure organizzative dell'Ente e comunque in via generale ogni comportamento che integri un danno alla cura dell'interesse pubblico di cui si venga a conoscenza per ragioni di servizio.

5. Ai sensi dell'art. 54 bis del decreto legislativo 165/2001 e s.m. e i. "**Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti**" (cd. *whistleblowing*) e fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, il dipendente che riferisce al proprio superiore gerarchico, o al responsabile della corruzione, condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

6. L'anonimato sarà assicurato da chi riceve la segnalazione. Se dalla segnalazione scaturisce un procedimento disciplinare a carico di altro dipendente l'identità del

segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

7. Al fine dell'applicazione delle misure organizzative in materia di prevenzione della corruzione, il dipendente ha l'obbligo di riferire all'amministrazione l'assunzione della **qualifica di indagato e/o di imputato nell'ambito di procedimenti penali** per i delitti previsti dall'art. 3 del d.lgs. 39/2013 e dall'art. 10 del d.lgs. 235/2012, ovvero la **sottoposizione ad un procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione personale o patrimoniale** ai sensi del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. La comunicazione, con indicazione del fatto contestato, delle circostanze anche temporali del suo svolgimento e dell'ipotesi delittuosa contestata, deve essere effettuata entro 5 giorni della notifica dell'avviso di garanzia o di altri atti previsti dal codice di procedura penale. La comunicazione deve essere indirizzata al dirigente della struttura cui il dipendente è assegnato, ovvero al Segretario generale da parte dei dirigenti. Il Segretario generale effettua analoga comunicazione al Sindaco. Ogni sviluppo dei procedimenti penali oggetto delle comunicazioni rese dovrà essere tempestivamente comunicato.

8. In aggiunta alle comunicazioni di cui al punto precedente, i titolari di incarichi dirigenziali sono altresì tenuti a comunicare tempestivamente l'insorgere di **cause di incompatibilità o inconferibilità** dell'incarico in relazione ai contenuti della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 20 d. lgs. 39/2013.

Articolo 8 – Trasparenza e tracciabilità

1. Il dipendente **assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza** previsti nella Sezione Trasparenza del PTPCT, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento, trasmissione e inserimento dei dati e documenti sottoposti all'obbligo di pubblicazione sulla sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale.

2. La **tracciabilità dei processi decisionali** adottati dai dipendenti/dirigenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta, in ogni momento, la replicabilità.

3. I Dirigenti, al fine di attuare ed assicurare i flussi informativi di competenza per la pubblicazione dei dati, individueranno in ogni settore almeno un dipendente addetto alla trasmissione dei dati all'ufficio addetto alla pubblicazione, qualora non sia possibile procedere autonomamente. Resta ferma la **responsabilità** in capo al dirigente del settore competente per la mancata pubblicazione dei dati in quanto è comunque tenuto a vigilare sull'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione, in conformità a quanto prescritto dalla sezione trasparenza del PTPCT.

4. Ogni dipendente deve uniformarsi alle disposizioni impartite dall'amministrazione in tema di **dematerializzazione**, con particolare riguardo alle comunicazioni e alla trasmissione di atti per i quali deve essere utilizzata preferibilmente la posta elettronica, anche al fine di garantire il conseguimento degli standard di economicità ed efficienza. Nelle comunicazioni interne deve essere utilizzata esclusivamente la posta elettronica ovvero le piattaforme telematiche messe a disposizione dall'amministrazione.

Articolo 9 – Comportamento nei rapporti privati e utilizzo dei social network

1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente **non sfrutta né menziona la posizione che ricopre** nell'amministrazione per ottenere utilità che non spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'**immagine dell'amministrazione**.
2. Nel carteggio su argomenti d'ufficio, soprattutto se rivolti a privati, ciascun dipendente è tenuto a utilizzare **toni e parole consone** al ruolo ricoperto. Il ricorso allo scritto deve essere momento ulteriore ed alternativo rispetto al colloquio con i propri superiori e colleghi o con gli organi politici.
3. Il dipendente non partecipa ad **incontri e convegni**, a titolo personale, aventi ad oggetto l'attività dell'amministrazione di appartenenza, senza averla preventivamente informata.
4. Nell'uso dei **social network**, nonché nelle interazioni su pagine **web, blog o forum**, il dipendente si astiene dal rendere pubblici procedimenti e vicende di cui è a conoscenza per ragioni del proprio ufficio, né diffonde **commenti o contenuti** lesivi o potenzialmente lesivi dell'immagine dell'amministrazione ovvero dell'onorabilità, riservatezza o dignità dei colleghi, superiori gerarchici e amministratori, in quanto tale condotta si configura come violazione dei doveri di correttezza, diligenza e fedeltà del dipendente, di cui agli artt. 2104 e 2105 cod. civ.. Resta salvo il diritto di ciascun dipendente di rappresentare nelle sedi ritenute competenti, ivi compresa la segnalazione alle organizzazioni sindacali, situazioni o vicende interne agli uffici o disposizioni organizzative, reputate lesive dei propri diritti.

Articolo 10 – Comportamento in servizio

1. Il dipendente assicura nelle relazioni con i colleghi e i terzi la massima **collaborazione**, nel rispetto delle posizioni e dei ruoli rivestiti, evitando atteggiamenti e comportamenti che possano turbare il necessario clima di serenità e concordia nell'ambito dei servizi.
2. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza. Il dirigente del servizio o il segretario generale nel caso la negligenza e/o il ritardo siano imputabili ai dirigenti, dovrà verificare **ritardi nella conclusione dei procedimenti** dovuti a negligenza oppure nel caso di comportamenti tesi a far ricadere la responsabilità su altri.
3. Il dipendente utilizza i **permessi di astensione dal lavoro**, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi. Il dirigente del settore e per questi il segretario comunale devono verificare che i permessi di astensione siano utilizzati per le ragioni e nei limiti previsti dalla legge e dai contratti collettivi, in mancanza dovranno essere segnalate e perseguite le distorsioni. I dirigenti sono tenuti a vigilare sulla corretta **timbratura** delle presenze da parte dei propri dipendenti nonché al corretto recupero dei ritardi accumulati, i comportamenti difformi dovranno essere perseguiti disciplinarmente.
4. Il dipendente cura il **decoro della propria persona e del proprio ambiente di lavoro**. Qualora sia dotato di divisa o indumento da lavoro non può utilizzarlo al di fuori dell'orario di lavoro e del tragitto tra la sede di lavoro e l'abitazione.

5. Il dipendente **non abbandona il proprio posto di lavoro** anche per periodi brevi, fatte salve ragioni imprescindibili, qualora il proprio allontanamento provochi l'assenza completa di custodia di uffici o aree in quel momento accessibili da parte degli utenti; in ogni caso, il dipendente è, comunque, tenuto ad informare i propri responsabili della necessità di abbandono temporaneo del posto di lavoro. Il dipendente, durante l'attività lavorativa, salvo casi motivati ed autorizzati, non lascia l'edificio in cui presta servizio. Il personale che opera all'esterno può, solo in caso di necessità impellenti ed urgenti, accedere individualmente a pubblici esercizi.

6. Il dipendente utilizza il **materiale** e le **attrezzature** di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione. Egli ne avrà massima cura segnalando a fine giornata eventuali guasti e/o rotture. Il dipendente non utilizza per scopi personali il telefono d'ufficio e il materiale di consumo disponibile (carta, penne, buste, ecc.). Parimenti l'utilizzo in servizio del **proprio telefono portatile**, anche per l'accesso ai *social media* o la lettura di messaggi, deve essere contenuto e limitato a soli casi eccezionali. **Alla fine della giornata lavorativa** ciascun dipendente provvederà allo spegnimento delle attrezzature utilizzate, alla loro custodia ed allo spegnimento delle luci. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio o di servizio. I responsabili dei servizi istituiranno per ogni mezzo di trasporto un foglio di marcia in cui l'utilizzatore indicherà i motivi dell'utilizzo, i soggetti trasportati, la destinazione, chilometraggio iniziale e finale.

7. Il dipendente si adopera per l'effettuazione della **raccolta differenziata** del materiale di scarto della propria attività lavorativa o di eventuali beni di consumo e impronta il proprio comportamento alla cultura del **risparmio energetico e delle risorse**, implementando buone prassi in materia di **sostenibilità ambientale**.

8. Il dipendente non espone negli uffici **materiale di natura pubblicitaria** che possa denotare una mancanza di imparzialità, materiale di propaganda politica, o materiale comunque sconveniente.

9. In materia di applicazioni informatiche i destinatari del presente Codice sono tenuti al rispetto di quanto previsto dalle politiche di **sicurezza informatica**, al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici dell'Ente. Inoltre, sono responsabili della protezione e conservazione dei dati, compresi i codici di accesso ai programmi e agli strumenti informatici avuti in affidamento per l'espletamento dei propri compiti oltre che dell'utilizzo di tali strumenti che deve essere appropriato e conforme con i fini istituzionali; in particolare:

- a) account personale non può essere "ceduto", il titolare è pienamente responsabile di ogni suo uso o di eventuale abuso e deve segnalare eventuali omonimie non emerse in precedenza e già omologate;
- b) i messaggi di posta elettronica non devono contenere espressioni inappropriate che possano recare offesa al destinatario e/o danno di immagine all'Ente;
- c) non possono essere utilizzati programmi che si basino sulla tecnologia *peer to peer* ovvero che consentano di collegare direttamente apparati informatici per la condivisione non protetta di contenuti e risorse che forniscano funzionalità di *proxy* "anonimizzante" per la navigazione di siti *web* senza lasciare traccia;
- d) non è consentito l'utilizzo internet per accesso a siti con contenuti indecorosi, offensivi o comunque illeciti;

- e) non è consentita l'installazione di programmi di giochi o altre applicazioni per il tempo libero.

10. Il responsabili dei servizi ed i dipendenti partecipano con spirito collaborativo, alle **riunioni di lavoro** che sono convocate dai superiori gerarchici ed alle **giornate di formazione** organizzate in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità. Eventuali assenze non giustificate saranno considerate negativamente ai fini della valutazione annuale.

11. Tutti i dipendenti osservano scrupolosamente le disposizioni che regolano **l'accesso ai locali** dell'amministrazione e non introducono, salvo che non siano espressamente autorizzati dai superiori gerarchici, persone estranee in locali non aperti al pubblico o in quelli aperti al pubblico negli orari di chiusura.

Articolo 11 – Rapporti con il pubblico e con gli organi di informazione

1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo (targa o cartellino) messo a disposizione dall'amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti, opera con **spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità** e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile. Nelle operazioni da svolgere e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso **ordine di priorità** stabilito dall'amministrazione, **l'ordine cronologico** e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ad eventuali reclami.

2. Il dipendente **non assume impegni né anticipa il contenuto o l'esito** di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti o operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamento in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti dell'amministrazione.

3. Il dipendente osserva il **segreto d'ufficio** e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti, non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente sui motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente dell'amministrazione.

4. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente, sia nei colloqui con cittadini e colleghi sia con ogni altro mezzo, si astiene da **dichiarazioni pubbliche** che possano andare a detrimento del prestigio e dell'immagine dell'Amministrazione. Tale comportamento risulterà ancor più grave in

campagna elettorale nel corso della quale è vietato ai dipendenti distribuire al pubblico volantini o altro materiale.

5. Il dipendente non intrattiene **rapporti con i media** in merito alle attività istituzionali e informa tempestivamente l'autorità politica e il superiore gerarchico nel caso in cui sia destinatario di richieste di informazioni o chiarimenti da parte di organi di informazione on e off line, ivi compresi interventi su social network dell'Ente.

6. Ciascun dirigente, nell'ambito della propria sfera di competenza, segnala all'autorità politica e al Segretario Generale **articoli di stampa o comunicazioni sui media** di cui sia venuto a conoscenza, che appaiano ingiustamente denigratori dell'organizzazione o dell'azione del Comune, affinché sia diffusa tempestivamente una risposta con le adeguate precisazioni o chiarimenti; segnala altresì casi di buone prassi o di risultati positivi ottenuti dall'Amministrazione affinché ne sia data notizia anche sul sito internet dell'Ente.

Articolo 12 - Disposizioni particolari per i dirigenti

1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo si applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Il Dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli **obiettivi assegnati** e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico.

3. Il Dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le **partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari** che possono porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti o affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio o il servizio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Il Dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge. I dati relativi al presente comma devono essere aggiornati annualmente entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

4. Il Dirigente assume **atteggiamenti leali e trasparenti** e adotta un **comportamento esemplare e imparziale** nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.

5. Il Dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il **benessere organizzativo** nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali. A tal fine organizza **incontri con i propri dipendenti cd. briefing** al fine di: assegnare e condividere gli obiettivi annuali, monitorare l'andamento delle attività di ogni collaboratore, verificare eventuali anomalie in ordine al rispetto dei tempi del procedimento amministrativo o altri aspetti, confrontarsi relazionandosi in modo positivo e sereno, con i propri collaboratori sulle decisioni da prendere, pianificare con congruo anticipo le azioni da compiere in

relazione alle attività di competenza dell'ufficio e agli obiettivi e alle priorità assegnati al fine di evitare che, con il decorso del tempo, si trasformino in emergenze. Delle riunioni svolte il Dirigente dovrà riferire al Nucleo di Valutazione per iscritto nella relazione sui risultati raggiunti.

6. Il Dirigente assegna i carichi di lavoro sulla base di un'**equa ripartizione**, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione. Affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione. **I dipendenti che ritengano vi sia una disparità di trattamento** nella ripartizione dei carichi di lavoro da parte del responsabile possono segnalare tale situazione, documentando quanto affermato, al Segretario Generale. Questi procederà a verificare la veridicità dei fatti e delle circostanze segnalate.

7. Il dirigente è attento all'aggiornamento professionale del personale assegnato e al riguardo **rileva i bisogni formativi e promuove la formazione** dei dipendenti al fine di favorire la crescita professionale e incentivare comportamenti innovativi per ottimizzare i livelli di qualità ed efficienza dell'attività amministrativa.

8. Il Dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie **ove venga a conoscenza di un illecito**, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla Corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante ai sensi dell'art. 54-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e invita il dipendente a formalizzare la propria segnalazione attraverso il link del whistleblowing di cui al precedente articolo 7.

9. Il Dirigente **svolge la valutazione del personale assegnato** alla struttura cui è preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti dal Sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'ente

10. Il Dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività ed ai dipendenti dell'amministrazione possano diffondersi. **Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi** al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'amministrazione.

11. I dirigenti sono tenuti ad osservare e vigilare sul rispetto delle regole in materia d'incompatibilità, cumulo d'impieghi ed incarichi di lavoro da parte dei propri dipendenti, al fine di **evitare pratiche illecite di "doppio lavoro"**. A tal fine, annualmente, i singoli dipendenti effettueranno apposite dichiarazioni.

12. Il dirigente è **referente del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza** e collabora con il Responsabile per la prevenzione della corruzione del Comune di Follonica. La mancata collaborazione è considerata una grave violazione degli obblighi di comportamento. Il dirigente è responsabile della pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione trasparente per come indicato nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Articolo 13 – Contratti ed altri atti negoziali

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente **non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuna utilità a titolo di intermediazione**, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.

2. Il dipendente non conclude, **per conto dell'amministrazione**, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con **imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente**, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi produce espressa comunicazione al proprio superiore gerarchico o funzionale, in quale decide in merito all'astensione.

3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti **a titolo privato**, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio o servizio.

4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il Segretario comunale.

5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, **rimostranze orali o scritte** sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di norma per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.

6. **Tutti i dipendenti che nell'esercizio delle funzioni e dei compiti loro spettanti nell'ambito dell'organizzazione comunale intervengono nei procedimenti relativi ad appalti, negoziazioni e contratti del Comune, in ogni fase, devono porre in essere i seguenti comportamenti**, oltre a quelli già disciplinati dal presente Codice e le misure organizzative previste nel Piano triennale di prevenzione della corruzione:

- a) osservare gli obblighi di astensione e comunicazione alla stazione appaltante ogni qual volta ricorra una situazione di conflitto di interesse, in conformità a quanto disposto dall'articolo 42 del d. lgs. 50/2016;
- b) assicurare la parità di trattamento tra le imprese che vengono in contatto con il Comune; perciò astenersi da qualsiasi azione arbitraria che abbia effetti negativi sulle imprese, nonché da qualsiasi trattamento preferenziale e non accordare ad alcuno prestazioni o trattamenti che siano normalmente rifiutati o accordati ad altri;
- c) mantenere con particolare cura la riservatezza inerente i procedimenti di gara ed i nominativi dei concorrenti o degli operatori invitati prima della data di scadenza di presentazione delle offerte;
- d) nella fase di esecuzione del contratto, la valutazione del rispetto delle clausole contrattuali è effettuata con oggettività e deve essere documentata nell'atto di liquidazione o altro atto equivalente; la contabilizzazione deve essere conclusa nei termini stabiliti dalla legge e dal contratto. Quando problemi organizzativi o

situazioni di particolari carichi di lavoro ostacolano l'immediato disbrigo delle relative operazioni, ne deve essere data comunicazione al dirigente/funziario responsabile di posizione organizzativa e l'attività deve comunque rispettare rigorosamente l'ordine progressivo di maturazione del diritto di pagamento da parte di ciascuna impresa.

7. Il comma 6 del presente articolo **si applica a tutti coloro che**, in base ad un valido titolo giuridico, legislativo o contrattuale, **siano in grado di impegnare l'ente nei confronti dei terzi o comunque rivestano all'interno dell'ente, di fatto o di diritto, un ruolo tale da poterne obiettivamente influenzare l'attività esterna**, ivi compresi i commissari e i segretari delle commissioni giudicatrici. Assume rilievo, inoltre, qualsiasi fase della procedura di gestione del contratto pubblico (programmazione, progettazione, preparazione documenti di gara, selezione dei concorrenti, aggiudicazione, sottoscrizione del contratto, esecuzione, collaudo, pagamenti).

8. Nelle ipotesi di cui al comma 6, lett. a) del presente articolo, i soggetti di cui al comma 7 che ritengano di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostanze conosciute che potrebbero far insorgere detta situazione, devono rendere una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione** ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La dichiarazione, resa per quanto a conoscenza del soggetto interessato, ha ad oggetto ogni situazione potenzialmente idonea a porre in dubbio la sua imparzialità e indipendenza. Il RUP rilascia la dichiarazione sui conflitti di interesse al soggetto che lo ha nominato e/o al RPCT.

9. Al fine di assicurare che il **conferimento degli incarichi attinenti alla procedura di gara** sia effettuato in assenza di conflitti di interessi, la nomina è subordinata all'acquisizione della dichiarazione sostitutiva sull'assenza di conflitti di interesse resa dal soggetto individuato. L'amministrazione provvede al protocollo, alla raccolta e alla conservazione delle dichiarazioni acquisite, nonché al loro tempestivo aggiornamento in occasione di qualsivoglia variazione sopravvenuta dei fatti dichiarati all'interno del fascicolo relativo alla singola procedura. Ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, i **controlli delle dichiarazioni sostitutive** sono effettuati a campione. Il controllo viene avviato in ogni caso in cui insorga il sospetto della non veridicità delle informazioni ivi riportate o in caso di segnalazione da parte di terzi. I controlli sono svolti in contraddittorio con il soggetto interessato mediante utilizzo di banche dati, informazioni note e qualsiasi altro elemento a disposizione della stazione appaltante. Si applica altresì quanto disposto al comma 3 dell'articolo 5 del presente Codice.

10. I soggetti di cui al comma 7 sono tenuti a **comunicare immediatamente** al responsabile dell'ufficio di appartenenza e al RUP il conflitto di interesse che sia insorto successivamente alla dichiarazione resa.

11. La partecipazione alla procedura da parte del soggetto che versi in una situazione di conflitto di interessi comporta l'insorgere delle **responsabilità**, penali, amministrative e disciplinari, individuate all'articolo 42, comma 3, del codice dei contratti pubblici.

Art. 14 Comportamento dei dipendenti nello svolgimento della prestazione lavorativa in Smart working (Lavoro Agile)

1. Ai fini del presente Codice, in virtù di quanto disposto dall'art. 18 della Legge del 22 maggio 2017 n. 81, si intende per "Lavoro agile" un'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno della sede di lavoro assegnata, in luoghi individuati dal dipendente, avvalendosi di strumentazione informatica e telefonica idonea a consentire lo svolgimento della prestazione e l'interazione con il proprio dirigente, i colleghi e gli utenti interni ed esterni, nel rispetto della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, di privacy e di sicurezza dei dati.

2. Lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro assegnata non costituisce una variazione della stessa, non modifica in alcun modo la situazione giuridica del rapporto di lavoro, quanto ad inquadramento, profilo e mansioni, e non modifica la relativa sede di lavoro di assegnazione, così come non incide sull'orario di lavoro contrattualmente previsto e non modifica il potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.

3. Al dipendente in lavoro agile è richiesto di adottare il principio di ragionevolezza nella **scelta dei luoghi di lavoro** per l'esecuzione della prestazione lavorativa (ambienti indoor e outdoor) evitando luoghi, ambienti, situazioni da cui possa derivare un pericolo per la sua salute e sicurezza.

4. Durante lo svolgimento della prestazione lavorativa il lavoratore agile deve tenere un comportamento sempre improntato a principi di **correttezza e buona fede** e, compatibilmente alle peculiarità e modalità di svolgimento del lavoro agile, è tenuto al rispetto delle disposizioni dei CCNL vigenti e di quanto indicato nel presente Codice di comportamento.

5. Le specifiche condotte connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa nella modalità di lavoro agile, che integrano gli **obblighi di comportamento** in servizio previsti dal presente Codice di comportamento, sono le seguenti:

- a) reperibilità del lavoratore agile durante le fasce di contattabilità tramite risposta telefonica o a mezzo personal computer;
- b) diligente cooperazione all'adempimento dell'obbligo di sicurezza;
- c) rendicontazione dell'attività svolta.

6. Se nel corso della giornata di lavoro agile subentrano esigenze personali impeditive della predetta contattabilità, il dipendente è tenuto a segnalare tale impedimento al responsabile che valuterà la compatibilità di quanto segnalato con lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile.

7. In ogni giornata di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile il dipendente, attiva il collegamento tra la linea del telefono fisso ubicato presso l'Ufficio ed il cellulare (proprio o di servizio), al fine di garantire il ricevimento delle chiamate telefoniche destinate all'Ufficio anche nel corso delle giornate di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile.

8. Il dipendente verifica ed assicura il buon funzionamento della **strumentazione** tecnologica necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche se trattasi di strumentazione di natura personale.

9. Il dipendente provvede a rilevare l'attività lavorativa svolta durante le giornate di lavoro agile secondo le modalità e la tempistica previste dal Dirigente responsabile della struttura.

10. Quest'ultimo impartisce disposizioni ai responsabili delle Unità organizzative affinché, in occasione dello svolgimento del lavoro agile, sia riconosciuto e praticato il diritto dei dipendenti alla disconnessione. Tale diritto ricomprende, tra l'altro, il venir meno dell'obbligo di rispondere a chiamate telefoniche e ad e-mail durante le fasce orarie nelle quali è riconosciuto il diritto alla disconnessione.

11. Nel rispetto del principio di non discriminazione, il dipendente in lavoro agile incorre in condotta sanzionabile disciplinarmente anche per il mancato rispetto delle peculiari **condizioni di svolgimento della prestazione** in lavoro agile (in materia di tempi di riposo; di infortunio sul lavoro; di fasce di reperibilità; di strumentazioni utilizzate; di misure tecniche e organizzative; di misure di sicurezza dei dati e di tutela della privacy; ecc.).

12. Il dipendente si attiene alle **raccomandazioni di AgID** per uno Smart working sicuro disponibili sul relativo sito istituzionale.

Articolo 15 – Vigilanza, monitoraggio e attività formative

1. Sull'applicazione del presente codice vigilano i dirigenti di **ciascuna struttura e l'UPD**. Ciascun dirigente attiva le azioni disciplinari di competenza per le infrazioni di minore gravità, in conformità a quanto previsto all'art. 55-bis del d.lgs. 165/2001 e all'art. 13 del d.P.R. 62/2013, dandone comunicazione all'Ufficio procedimenti disciplinari. Il responsabile della struttura inoltre segnala tempestivamente all'UPD i casi di violazione del codice per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale. Il Dirigente provvede anche a comunicare l'illecito all'autorità giudiziaria penale o alla Corte dei conti (art. 13, co. 8, del d.P.R. n. 62/2013). Il controllo sul rispetto del codice di comportamento, nonché sulla mancata vigilanza da parte dei dirigenti è svolto dal Segretario Generale. Il **Nucleo di valutazione** svolge attività di supervisione sull'applicazione del codice.

2. Alla vigilanza è strumentale un'attenta e periodica attività di **monitoraggio**, di norma annuale, sull'attuazione del codice, in concomitanza con il monitoraggio riguardante la verifica dell'osservanza delle misure di prevenzione del rischio previste nel PTPCT da parte delle unità organizzative in cui si articola l'amministrazione. La responsabilità del monitoraggio sull'attuazione del codice è posta in capo al **RPCT, in raccordo con l'UPD**, che provvede alla raccolta dei casi di condotte illecite accertate e sanzionate dei dipendenti, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis del d.lgs. n. 165/2001 in materia di tutela dell'identità di chi ha segnalato fatti rilevanti a fini disciplinari.

3. Le attività svolte ai sensi del presente articolo dall'ufficio procedimenti disciplinari si conformano alle **previsioni contenute nel PTPCT**. L'ufficio procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti del D. Lgs. n. 165/2001, cura l'**aggiornamento** del presente codice, l'esame delle segnalazioni di violazione dello stesso, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza del codice di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla sua attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del D. Lgs. n.

165/2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all'autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attività previste dal presente articolo, l'ufficio procedimenti disciplinari opera in raccordo con il responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente.

4. Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione del codice di comportamento, l'ufficio procedimenti disciplinari può chiedere all'Autorità nazionale anticorruzione parere facoltativo secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, lettera d) della legge n. 190/2012.

5. L'amministrazione, nell'ambito dell'attività di formazione, prevede apposite **giornate in materia di trasparenza ed integrità**, che consentano ai propri dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tale ambito coerentemente a quanto disposto nel PTPCT. I Dirigenti promuovono a loro volta la **conoscenza del codice di comportamento** fornendo assistenza e consulenza sulla corretta interpretazione e attuazione del medesimo.

6. Delle eventuali violazioni del codice di comportamento definitivamente accertate si tiene conto nella valutazione della performance individuale del dipendente. A tal fine notizia dei provvedimenti sanzionatori è trasmessa al superiore gerarchico o funzionale.

Articolo 16 – Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice

1. La violazione degli obblighi previsti dal presente codice integra comportamento contrario ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di **responsabilità disciplinare** accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione della gravità, di violazione delle disposizioni di cui agli artt. 3, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio, 4, comma 4; 13, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi del primo periodo del presente comma; nonché nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli artt. 3, comma 6; 5, esclusi i conflitti meramente potenziali, e 12, comma 8, primo periodo. I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente codice.

3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.

Articolo 17 – Disposizioni finali

1. L'Amministrazione dà la più **ampia diffusione** al presente Codice, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale nella sezione dedicata della Amministrazione trasparente. Provvede altresì alla più ampia diffusione interna pubblicandolo nella Intranet e inviandolo per e-mail a tutti i dipendenti
2. Il dirigente del servizio personale, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro, consegna e fa sottoscrivere ai **nuovi assunti**, con rapporti comunque denominati, copia del codice di comportamento.
3. Ogni Dirigente, per gli ambiti di propria competenza, quanto ai rapporti già in essere dovrà **trasmettere il presente Codice** ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di beni, servizi e di realizzazione di opere e lavori in favore dell'amministrazione. Analogamente al conferimento di nuovi incarichi o alla stipulazione di contratti alla controparte deve essere trasmesso il Codice assicurandosi che nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o di acquisizione di beni, affidamento di servizi, opere e lavori, sia inserita una clausola di riferimento al Codice per come meglio indicato all'art. 2 comma 2 del presente codice.
4. **Dalla data di entrata in vigore del presente Codice, è abrogato il codice di comportamento dei dipendenti approvato con delibera di Giunta n. 12 del 30 gennaio 2014.**

COMUNE DI FOLLONICA

PATTO D'INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

(Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 29/04/2022)

Disposizioni generali

Il presente Patto d'integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra il Comune le sue Istituzioni ("l'Amministrazione aggiudicatrice"), e gli operatori economici che con esso contrattano, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Con il presente Patto, il Comune e le sue Istituzioni e i contraenti assumono l'espreso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme in denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcere la relativa corretta esecuzione.

Il Patto di integrità costituisce parte integrante della procedura di affidamento di qualsiasi contratto del Comune, pertanto deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto, pena esclusione dalla gara stessa.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti del Comune di Follonica impiegati a vario titolo nell'espletamento delle gare, nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del Patto e delle specifiche disposizioni previste anche nel Codice di comportamento del personale comunale.

Il Comune di Follonica si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l'aggiudicazione dei contratti secondo le previsioni della normativa in materia di trasparenza.

Dovere di correttezza

Gli Operatori economici devono agire nel rispetto dei principi di buona fede nei confronti del Comune di Follonica e di correttezza professionale e lealtà nei confronti degli altri soggetti concorrenti durante la gara d'appalto e nel corso delle trattative contrattuali.

Concorrenza

In particolare gli Operatori economici devono astenersi da comportamenti anticoncorrenziali e rispettare le "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" contenute nella legge 287/1990.

Si intendono per comportamenti anticoncorrenziali, salvo altri:

- a) *qualunque promessa, offerta, concessione diretta o indiretta a possibili concorrenti per loro stessi o per un terzo di un vantaggio in cambio dell'aggiudicazione della gara, ovvero affinché non concorrano o ritirino la loro offerta o presentino offerte evidentemente abnormi;*
- b) *qualunque accordo concertato tra soggetti concorrenti per condizionare il prezzo di aggiudicazione dell'appalto o di stipulazione del contratto;*
- c) *qualunque accordo sulle altre condizioni dell'offerta diretto a condizionare l'aggiudicazione o l'esito della trattativa contrattuale.*

Collegamenti

Gli Operatori economici non devono avvalersi dell'esistenza di forme di controllo o di collegamento con altri soggetti concorrenti di cui all'art.2359 Codice Civile né devono avvalersi dell'esistenza di altre forme di collegamento sostanziale che possano comunque influenzare l'esito della gara.

Rapporti con gli uffici comunali

Gli Operatori economici devono astenersi da qualunque offerta di utilità, denaro, beni di valore o condizioni di vantaggio anche indiretto ai dipendenti comunali che gestiscono o promuovono appalti o trattative finalizzate alla stipulazione di contratti di lavori, forniture o servizi.

Pagamenti

Gli Operatori economici si impegnano a rendere noti, su richiesta del Comune di Follonica, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti i contratti eventualmente assegnati a seguito delle gare e appalti inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il "congruo ammontare dovuto per servizi legittimi".

Dovere di segnalazione

Gli Operatori economici devono segnalare al Comune di Follonica qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e della trattativa da parte di ogni altro concorrente o interessato, di cui vengano comunque a conoscenza.

Segnalano, altresì, qualsiasi richiesta di utilità, denaro, beni di valore o condizioni di vantaggio anche indiretto, da parte dei dipendenti comunali che gestiscono o promuovono appalti o trattative per contratti di lavori, forniture e servizi.

Contrasto dei crimini d'odio

Gli Operatori economici si impegnano altresì ad adottare misure di prevenzione e contrasto dei cd. crimini o reati d'odio ovvero di tutti gli atti di violenza perpetrati nei confronti di persone sulla base della loro appartenenza (vera o presunta) ad un determinato gruppo sociale, identificato sulla base dell'etnia, del genere, della religione, dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere o di particolari condizioni fisiche o psichiche." A tal fine ciascun operatore economico si impegna a:

- Favorire l'Uguaglianza e combattere la Distinzione, cioè il definire una persona diversa sulla base dell'etnia, del sesso, del genere, dell'orientamento sessuale, dell'identità sessuale, della religione e giustificando in base a questa la differenziazione dei diritti.
- Promuovere l'Inclusione e combattere l'Esclusione, intendendo con questa la negazione dell'accesso e del godimento dei diritti a determinate persone, in base alla loro appartenenza a gruppi sociali veri o presunti. L'Unione Europea adotta il termine esclusione sociale quando questa impedisce ai suddetti gruppi di partecipare o di contribuire pienamente alla società a causa della "negazione dei diritti civili, politici, sociali, economici e culturali".
- Adottare un Trattamento Egualitario in contrapposizione alla Preferenza, che favorisce una persona rispetto ad un'altra sulla base dell'appartenenza a categorie definite e la svantaggia in ambito lavorativo, sociale ed economico.

Violazione del presente patto

Gli Operatori economici prendono nota e accettano che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo Patto d'Integrità comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

1. risoluzione o perdita del contratto
2. escussione della cauzione di validità dell'offerta
3. escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto
4. responsabilità per danno recato al Comune di Follonica nella misura dell'8% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore

5. responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta
6. esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune per 5 anni
7. segnalazione all' ANAC per inserimento nel casellario informatico

Il Comune e le sue Istituzioni possono non avvalersi della risoluzione del contratto qualora ritengano gli effetti pregiudizievoli per imprescindibili esigenze di carattere tecnico o assimilabili a quest'ultimo, tali da rendere evidente che gli obblighi contrattuali che residuano possano essere adempiuti solo dall'esecutore attuale e comunque nei casi previsti dall'art.121, comma 2, D.Lgs. n.104/2010. In ogni caso è fatto salvo l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

Il presente Patto d'Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione dei contratti assegnati a seguito delle gare e/o appalti aggiudicati.

Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente Patto d'Integrità fra Comune di Follonica ed i concorrenti sarà risolta dall'Autorità giudiziaria competente.